



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il **Ministro per la pubblica amministrazione** (di seguito “Ministro”), Sen. Paolo Zangrillo

e

l'**Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro** (di seguito denominato “INAIL”), nella persona del Presidente dell'INAIL prof. Fabrizio D'Ascenzo

di seguito congiuntamente le “Parti”

VISTI

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modifiche e

integrazioni e, in particolare, l'articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;

- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020, recante “*Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica*”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022, al n. 2131, con efficacia decorrente dal 1° settembre 2022;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante “*Nomina dei Ministri*”, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio*”, con il quale al Ministro sen. Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante “*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Paolo Zangrillo*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160/21 del 13 luglio 2021;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto-legge 30/04/2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 giugno 2023, n. 74;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023 sulla “*Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 29 novembre 2023 recante “*Riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme*”;
- il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
- il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'art. 1 “*Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- il DPR del 9 febbraio 2024 con cui è stato nominato Presidente dell'INAIL il già Commissario Fabrizio D'Ascenzo;

PREMESSO CHE

- il Ministro per la pubblica amministrazione, nell'ambito della delega di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, esercita le funzioni di

coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa, ivi comprese le connesse funzioni amministrative, nonché di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia – tra l’altro – di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l’attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale e quello a distanza, tra cui il lavoro agile, e, in generale, l’uso efficace del lavoro flessibile e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici;

- il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura che assicura il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro per la pubblica amministrazione è l’organo di governo del Dipartimento ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- nell’ambito della Missione 1 “*Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo*” del PNRR, alla Componente 1 “*Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA*” sono ascritte le attività di transizione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento all’investimento 2.3 “*Competenze e capacità amministrativa*”, il cui sub-investimento 2.3.1 “*Investimenti in istruzione e formazione*” prevede iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave dei dipendenti pubblici;
- al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR, con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica del 24 febbraio 2022 è stato ammesso a finanziamento il progetto “*Investimenti in istruzione e formazione - Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni*”;
- una specifica linea progettuale dell’intervento sopra citato prevede, in capo al Dipartimento della funzione pubblica, una funzione di indirizzo e governance strategica delle politiche di formazione e sviluppo delle competenze del personale della pubblica amministrazione;
- ai fini dello sviluppo delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, funzionali a sostenere i processi di transizione digitale, ecologica e amministrativa delle pubbliche amministrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha previsto, tra le altre iniziative, l’implementazione della piattaforma “*Syllabus: nuove competenze per le amministrazioni pubbliche*” (Syllabus) per l’erogazione, a tutti i dipendenti pubblici, di una formazione personalizzata, in modalità *e-learning*, in modo da sviluppare le competenze individuali e, attraverso queste, la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese, secondo quanto previsto dal PNRR;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici – come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 – statuisce che le pubbliche amministrazioni prevedano lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, rivolto ai neo-assunti e al personale già in servizio, sui temi dell’etica pubblica e del comportamento etico;
- la citata Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 29 novembre 2023 prevede che, nell’ambito della formazione obbligatoria sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, le pubbliche amministrazioni organizzino specifici cicli formativi i cui contenuti saranno sviluppati a seguito dell’adozione delle Linee guida nazionali di cui all’art. 6 della legge 24

novembre 2023, n. 168 recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento della funzione pubblica presidia l’attuazione delle politiche inerenti all’organizzazione e al lavoro pubblico, assicurando il coordinamento nell’ambito della programmazione degli organici e del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;
- il Dipartimento della funzione pubblica promuove e sostiene le iniziative volte ad apportare un miglioramento significativo alla formazione dei dipendenti pubblici, sia attraverso il sinergico supporto istituzionale degli enti vigilati; sia attraverso il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni disponibili a collaborare in tal senso;
- l’INAIL, è un ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolgendo la propria attività con autonomia operativa e organizzativa secondo principi di economicità e imprenditorialità;
l’INAIL ha progressivamente assunto la dimensione di sistema integrato di presa in carico della persona del lavoratore e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, dallo studio delle situazioni di rischio, agli interventi di prevenzione, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura e alla riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale;
- l’INAIL ha come obiettivi istituzionali – tra gli altri – la promozione di politiche del personale volte alla crescita e valorizzazione delle risorse umane dell’Istituto, anche attraverso la realizzazione di percorsi formativi trasversali e di aggiornamento continuo privilegiando l’utilizzo di metodologie interattive che consentono di aggiornare l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo delle competenze e i processi di apprendimento, al fine di favorire, altresì, il cambiamento culturale e la crescita soggettiva da cui può discendere il cambiamento comportamentale;
- l’INAIL ha realizzato e reso fruibile, per i propri dipendenti, un corso di formazione sulla cultura del rispetto, che intende sensibilizzare le lavoratrici e i lavoratori sull’importanza di un luogo di lavoro che si fondi sul rispetto e sulle pari opportunità richiamandosi ai valori cui si ispirano i comportamenti organizzativi nonché alla capacità di accogliere le differenze, di comunicare e di lavorare in gruppi interdisciplinari per raggiungere obiettivi istituzionali comuni;
- l’INAIL riconosce l’importanza della formazione quale leva strategica fondamentale per promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sensibilizzazione dei dipendenti pubblici e, in particolare, della formazione in auto-apprendimento quale livello formativo in ingresso per rafforzare le competenze potenzialmente della totalità dei dipendenti pubblici;
- l’INAIL ritiene che la collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica sui temi della formazione del personale, dell’innovazione dei modelli di organizzazione e di lavoro pubblico e dell’impatto delle novità di questi ultimi sui profili della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici sia strategicamente rilevante per l’Istituto e per il Dipartimento.

Tanto visto, premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e Finalità)

1. I visti, le premesse e i considerati al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
2. La finalità del presente Protocollo è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei relativi fini istituzionali, riconoscono l'interesse reciproco alla definizione di attività formative condivise finalizzate al rafforzamento delle conoscenze del personale delle pubbliche amministrazioni, relativamente allo sviluppo di competenze trasversali di carattere generale, comuni a tutti i dipendenti delle amministrazioni.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo ha per oggetto le seguenti attività:
 - a) il Ministro, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, si impegna a:
 - promuovere la collaborazione finalizzata all'identificazione e alla validazione di obiettivi e contenuti di programmi di formazione e aggiornamento rivolti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in materia di competenze trasversali, su tematiche innovative di rinnovato approccio culturale e sulla cultura del rispetto;
 - promuovere i programmi formativi messi a disposizione da INAIL, anche attraverso l'eventuale inserimento nel Catalogo della formazione reso fruibile attraverso la piattaforma "*Syllabus: nuove competenze per le amministrazioni pubbliche*" (<https://syllabus.gov.it>);
 - promuovere la collaborazione per la promozione e la diffusione di buone pratiche e di una cultura condivisa sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e della cultura del rispetto;
 - b) l'INAIL si impegna a:
 - predisporre contenuti formativi e sessioni di approfondimento (i c.d. "MOOC" – Massive Open Online Courses e webinar) sulle tematiche oggetto del presente Protocollo, in coerenza con l'impianto metodologico promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, che include la predisposizione di strumenti (ad esempio, *test*) per la rilevazione di fabbisogni formativi in ingresso e la misurazione dei progressi conseguiti al termine della fruizione. I contenuti formativi sono resi fruibili in modalità asincrona attraverso il ricorso alle registrazioni e/o all'adattamento di contenuti multimediali e rilasciati previa verifica di compatibilità tecnica a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - condividere buone pratiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di cultura del rispetto anche attraverso la predisposizione di contenuti informativi e formativi.
2. Le Parti concordano di collaborare nelle forme e con le modalità che riterranno più opportune per esaminare e definire iniziative volte alla realizzazione delle progettualità di cui al comma 1. A tale scopo, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere il coinvolgimento di Forze PA e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), anche tenuto conto della loro qualità di soggetti attuatori del medesimo Dipartimento nell'ambito delle attività previste dal PNRR,

nonché di altri soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione delle attività di cui al precedente comma 1.

3. Le modalità operative per il rilascio e trasferimento su risorse tecnologiche del Dipartimento della funzione pubblica per la fruizione dei contenuti formativi e informativi saranno concordate tra i Referenti delle Parti di cui al successivo art. 3.

Art. 3

(Gestione, organizzazione e promozione)

1. Il coordinamento delle iniziative attuate in base al presente Protocollo, nonché la cura dei relativi aspetti organizzativo-gestionali è affidata ai Referenti delle Parti
 - per il Dipartimento della funzione pubblica, il referente è il Capo Dipartimento, il quale si avvarrà dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze;
 - per INAIL il Referente è il Direttore Generale, che si avvarrà della Direzione Centrale Risorse Umane;
2. Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, anche mediante comunicati ufficiali sui siti web istituzionali, utilizzo di piattaforme digitali e social media, purché preventivamente condivise e concordate tra le Parti medesime.

Art. 4

(Condizioni generali)

1. Il presente Protocollo non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.
2. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni per l'intera durata del presente Protocollo, ai sensi del successivo art. 5.
3. Non sono previsti oneri finanziari a carico del Dipartimento per l'attuazione del presente Protocollo, né a carico di altre pubbliche amministrazioni ovvero dei loro dipendenti partecipanti ai corsi e alle iniziative derivanti dagli impegni di cui all'articolo 2.
4. Fatta eccezione per responsabilità derivanti da violazione delle previsioni in materia di confidenzialità, *privacy* e proprietà intellettuale, e fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il presente Protocollo non determina alcuna responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra, e la responsabilità di ciascuna Parte deve pertanto intendersi limitata alle sole fattispecie previste in via inderogabile per legge. Ciascuna parte è esentata altresì da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi dall'altra o da soggetti terzi che opereranno sotto la rispettiva direzione e responsabilità in attuazione delle iniziative del presente Protocollo.
5. Le Parti acconsentono al reciproco utilizzo dei prodotti della collaborazione per le finalità divulgativa e formativa, salvo che non si tratti di dati e documenti che hanno carattere di riservatezza in ordine alle rispettive funzioni istituzionali.

Resta inteso che i dati e i materiali coperti da proprietà intellettuale e i relativi studi e documenti messi reciprocamente a disposizione dalle Parti, in esecuzione degli accordi dal presente Protocollo, restano nella piena titolarità della Parte che li ha forniti.

L'eventuale autorizzazione all'utilizzo di quanto afferente alla proprietà intellettuale di una Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza o concessione di alcun diritto.

Ogni revisione del presente Protocollo dovrà essere concordata e sottoscritta dalle Parti.

Art. 5

(Durata, proroga, recesso e risoluzione)

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di stipula di tutte le Parti e avrà validità per 24 mesi, salvo eventuali proroghe formalizzate tra le Parti medesime.
2. Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta e inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'altra parte, con preavviso di almeno 30 giorni.
3. In caso di recesso, le Parti concordano sin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso relative ad eventuali Accordi attuativi già stipulati alla data del recesso, salvo che nei singoli Accordi attuativi sia diversamente stabilito (Accordi Attuativi non previsti dal Protocollo d'Intesa). In ogni caso è esclusa qualsiasi pretesa a titolo di risarcimento e/o indennizzo a causa del recesso.
4. Il presente Protocollo potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di inadempimento di una Parte nei confronti dell'altra, ovvero per mutuo consenso delle stesse Parti manifestato per iscritto.

Art. 6

(Trattamento dei dati e riservatezza)

1. Le Parti convengono che nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo non siano trattati dati personali. Nondimeno, laddove vi sia un trattamento di dati personali per le attività concordate, le Parti agiranno nella piena osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente in materia per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - c.d. GDPR -, il d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.
2. Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che abbiano a scambiarsi, mantenendo tali informazioni confidenziali e limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che per ragione della loro funzione, debbano averne cognizione.

Art. 7

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo sono ritenute come debitamente effettuate se trasmesse a mezzo posta elettronica certificata alle strutture preposte alla ricezione qui preventivamente identificate:
 - per il Dipartimento della funzione pubblica: *protocollo_dfp@mailbox.governo.it*
 - per INAIL: *dcrisorseumane@postacert.inail.it*
2. Gli indirizzi ai quali le comunicazioni devono essere inviate possono essere modificati da ciascuna delle Parti previa comunicazione scritta all'altra.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana ed è modificabile solo per atto scritto e previo accordo delle Parti.
2. Eventuali controversie riguardanti il presente Protocollo saranno preliminarmente affrontate dalle Parti al fine di addivenire a soluzioni condivise. In difetto, saranno deferite al Foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Sen. Paolo Zangrillo

Il Presidente dell'INAIL
Prof. Fabrizio D'Ascenzo